



COMUNE DI MANGO

PROVINCIA DI CUNEO

Prot. n. 1202

Reg. Ordinanze n. 18/2020

Dichiarazione di stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08.04.2020.

IL SINDACO

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n.353, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e l'art. 10 comma 5;

VISTA la legge regionale n.15/2018, del 4 ottobre la quale, art.4 commi 3,4,5,6;

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 7 della legge regionale 15/2018, prevede che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 e sono vietate entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della legge regionale 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, ed è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

Determinazione dirigenziale n.549 del 09 marzo 2020 Regione Piemonte

CONSIDERATO che l'art. 13 comma 2 della Lr. 15/2018 prevede che:

“Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.10, commi 4 e 7 comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della l. 353/2000.

VALUTATO che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte.

VISTO l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.;

VISTO l'art. 147 del D.P.R 21.12.1999, n. 554

VISTO lo Statuto Comunale.

RENDE NOTO:

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno **08.04.2020**, su tutto il territorio del Comune di Mango ai fini della Legge, n.353/2000 e della legge regionale n.15/2018.

DECRETA:

- a) *non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;*
- b) *sono, vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati come definiti dall'art.3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,*



COMUNE DI MANGO

PROVINCIA DI CUNEO

usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli o motori incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

INFORMA CHE:

L'art. 13 della legge regionale n.15/2018 prevede che:

- 1) Le violazioni dei divieti di cui all'art. 10, comma 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.*
- 2) Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10 commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della l. 353/2000.*
- 3) Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale).*

Mango, 07 Aprile 2020



IL SINDACO
geom. Massimo MARELLO